



Segreterie Nazionali

RFI: quinto incontro del Comitato Covid-19 Thermo - scanner e mascherine

Il Comitato Aziendale di RFI per il contenimento della diffusione del Coronavirus, riunitosi in data odierna, si è soffermato su 2 aspetti particolarmente importanti per garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro:

- ✓ **la rilevazione della temperatura corporea del personale ad inizio turno**
- ✓ **la produzione e l'approvvigionamento delle mascherine chirurgiche e FFP2**

sul primo aspetto, spesso oggetto di critiche da parte del Sindacato per l'insufficiente coordinamento tra le Direzioni Produzione e Circolazione e la poca chiarezza nelle modalità di rilevamento della temperatura, la Società ha presentato una procedura unica che uniforma tempi, modalità e criteri sia per il settore Manutenzione che per la Circolazione. Nello specifico in tutti gli Impianti dove sono presenti più di 4 agenti si rileverà con Thermoscanner la temperatura corporea. Questo sarà possibile per i Posti Centrali, i Grandi Impianti e le Unità Manutenzione di dimensioni significative con colonnine fisse, mentre per il resto si provvederà con Thermoscanner manuali. Il personale impiegato sarà, di norma, personale di RFI debitamente formato, mentre sull'approvvigionamento dei dispositivi i tempi di acquisto sono slittati a causa dalla necessaria certificazione.

In merito al secondo argomento, a valle dell'accordo regionale per l'ONAE di Bologna, il Comitato ha approfondito i tempi di avvio della produzione di mascherine chirurgiche e FFP2, rilevando alcuni ritardi rispetto a quanto in una prima fase assicurato da RFI. Il Responsabile – Ing. Del Prete – ha tenuto a ricordare gli sforzi fatti e le difficoltà negli approvvigionamento delle materie prime, oggi superate da un accordo commerciale con un consorzio di Prato che garantirà il puntuale rifornimento dei materiali. Le mascherine chirurgiche sono già in attesa di certificazione e si ipotizza per fine giugno una produzione giornaliera di 50/60 mila pezzi, mentre per la seconda linea di produzione (FFP2) i tempi di produzione slitterebbero alla terza decade di luglio. Sulla distribuzione, Del Prete conferma la gestione in capo a Protezione Aziendale e la confezione delle mascherine in pacchetti di 10/15 pezzi.

A richiesta sindacale la Società ha confermato che non si sono registrati altri casi di positività tra i dipendenti e che molti dei 54 colleghi colpiti sono in via di completa guarigione.

Il Sindacato ha posto i temi:

- a) della ripresa delle attività che devono essere accompagnate nella Circolazione con l'eliminazione delle economie attuate e il ripristino delle risorse concordate per garantire la produzione, mentre nella Manutenzione con la definizione di piani di attività più contenuti rispetto a quelli presentati a livello territoriale in quanto risultano molto pesanti e rappresentano una inopportuna accelerazione vista la carenza di DPI. Questo sta creando criticità relazionali e rischi di conflittualità in più di un territorio;
- b) dell'approvvigionamento dei DPI e della durata degli stessi, con particolare riferimento all'utilizzo delle mascherine chirurgiche che in molti casi non possono essere tenute per l'intero turno di servizio;
- c) delle sanificazioni in generale ed in particolare delle stazioni disabilite, soprattutto laddove nei cantieri complessi il personale entra ripetutamente nei locali e nelle sale relè per le necessarie visite di controllo.
- d) della necessità di effettuare più assidui controlli della corretta applicazione da parte delle imprese appaltatrici delle misure di prevenzione anti contagio all'interno dei cantieri di lavoro.

La Società ha ribadito che allo stato l'approvvigionamento di mascherine, gel ed occhiali prosegue e viene settimanalmente implementato, mentre riconosce difficoltà nell'acquisto dei guanti. Sulla sanificazione darà apposite disposizioni affinché i Piani di Attività tengano conto delle necessità di intervento negli impianti disabilitati come chiesto dalle OO.SS.. Per la ripresa delle attività in Circolazione e Manutenzione, RFI ha assicurato la necessaria attenzione a garantire progressività e adeguati presenziamenti negli impianti e di effettuare maggiori controlli sul rispetto delle norme per il contrasto e il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri di lavoro con presenza di personale di imprese esterne impiegando maggiormente i Direttori Lavori e i Coordinatori Sicurezza in fase di Esecuzione.

A margine il Comitato ha toccato il tema della formazione a distanza e delle attività di smart-working, argomenti che formeranno oggetto di un apposito incontro con le Segreterie Nazionali.

VERBALE DI RIUNIONE

Addì 1° giugno 2020, in Roma

tra

i rappresentanti designati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. in seno al “Comitato aziendale Covid 19”, istituito con accordo nazionale del 23 marzo 2020

e

i rappresentanti designati dalle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, S.L.M. Fast Confsal e ORSA Ferrovie, quali componenti del medesimo Comitato.

Premesso che, a seguito della sua attivazione, il suddetto “Comitato aziendale Covid-19” di RFI si è riunito, a cadenze regolari, il 7 aprile, il 21 aprile, il 5 maggio e il 12 maggio 2020, nel corso della riunione odierna lo stesso ha proseguito nella propria attività di analisi e monitoraggio delle misure che l’Azienda sta mettendo in atto per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

In tale ambito, particolare attenzione è stata dedicata alle tematiche riguardanti:

- la misurazione della temperatura corporea nei siti di RFI, a proposito della quale è in corso di emanazione una specifica procedura aziendale che, tenendo conto delle osservazioni e delle proposte avanzate dai rappresentanti delle Segreterie Nazionali delle OOSS in seno al Comitato, persegue l’obiettivo di uniformare le modalità operative di rilevazione su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della vigente disciplina in materia di tutela dei dati personali;
- l’implementazione del progetto per la produzione di mascherine nell’Officina Nazionale Apparecchiature Elettriche (ONAE) di Bologna, di cui all’accordo nazionale del 10 aprile u.s. e al successivo accordo sottoscritto a livello territoriale di Unità Produttiva il 26 maggio 2020. In proposito, i rappresentanti di RFI hanno fornito un aggiornamento sullo stato di avanzamento dei relativi lavori.

Infine, visto il perdurare di difficoltà, in alcune realtà, nell’approvvigionamento dei dispositivi di protezione, i rappresentanti delle Segreterie Nazionali delle OOSS hanno evidenziato la necessità di un coerente svolgimento delle attività produttive che tenga conto di tali problematiche.

Inoltre, gli stessi rappresentanti delle OOSS hanno richiesto l’effettuazione di più frequenti interventi di sanificazione nelle stazioni disabilite, nelle quali si riscontri la necessità di una più continua presenza dei lavoratori interessati da cantieri complessi.

Il presente verbale è stato letto ed approvato da tutti i componenti del Comitato aziendale Covid 19 di RFI presenti alla riunione, come da prospetto allegato.

Direzione Circolazione

Il Direttore

Circolazione Aree TUTTE

Loro sedi

e, p.c. **Direzione Circolazione**

Processi di Circolazione

Sede

Direzione Circolazione

Coordinamento Operativo Circolazione

Sede

**Oggetto: Gestione dell'emergenza pubblica insorgenza Coronavirus.
Procedura per il rilevamento della temperatura corporea nei siti di RFI.**

Allegati:

1) *Procedura per il rilevamento della temperatura corporea nei siti di RFI.*

- *Informativa datore di Lavoro obblighi dipendenti in caso CoViD 19 – Allegato 1 Recovery Plan*

- *Informativa Privacy*

- *Modulo rilevamento temperatura sopra soglia*

Nell'ambito delle misure previste dal Recovery Plan per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro nella fase di ripartenza del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è stata prevista la possibilità di sottoporre i lavoratori al controllo della temperatura corporea prima dell'inizio della prestazione lavorativa, nel rispetto della vigente disciplina in materia di tutela dei dati personali. In ogni caso, a prescindere da tale facoltà riconosciuta al Datore di Lavoro, resta fermo il divieto, disposto dalle vigenti norme e operante per tutti i cittadini (e quindi anche per ogni singolo lavoratore), di uscire dal proprio domicilio/abitazione in presenza di sintomi influenzali o di temperatura superiore a 37,5°C.

In ambito RFI, fatte salve diverse e successive norme nazionali e/o regionali, si è deciso di rendere operativo il rilevamento della temperatura corporea prioritariamente a partire

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana – Società per Azioni - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane
Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. a norma dell'art. 2497 sexies del
cod. civ. e del D.Lgs. n. 112/2015

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. euro 31.528.425.067,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. 01585570581 e P. Iva 01008081000 – R.E.A. 758300





da quei siti/impianti ove operano più di 4 agenti contemporaneamente e nei quali, quindi, potrebbero verificarsi sia potenziali “assembramenti” sia difficoltà nel mantenimento della “distanza interpersonale”.

In merito a quanto sopra la Direzione Risorse Umane e Organizzazione di RFI ha emesso la procedura in allegato, con la quale sono state dettagliate le modalità per il rilevamento della temperatura corporea e fornite indicazioni per l'individuazione del personale addetto alle rilevazioni nonché dei punti di rilevamento.

In ottemperanza a quanto evidenziato nella procedura in allegato, dopo aver completato la formazione del personale da utilizzare per il rilevamento della temperatura e formalizzato le necessarie nomine previste dalle vigenti disposizioni in materia di privacy (GDPR), si richiede di procedere all'attivazione della misurazione della temperatura per tutto il personale, a partire dai grandi impianti e sedi UC/SC, per poi procedere, in una successiva fase, a tutti gli impianti in cui opera più di un agente in turno.

Cordiali saluti.

Daniele Moretti

Procedura per il rilevamento della temperatura corporea nei siti di RFI

Premessa

Nell'ambito delle misure previste dal Recovery Plan per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 nei luoghi di lavoro nella fase di ripartenza del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, è stata prevista la possibilità di sottoporre i lavoratori al controllo della temperatura corporea prima dell'inizio della prestazione lavorativa, nel rispetto della vigente disciplina in materia di tutela dei dati personali. In ogni caso, a prescindere da tale facoltà riconosciuta al datore di Lavoro, resta fermo il divieto, disposto dalle vigenti norme e operante per tutti i cittadini (e quindi anche per ogni singolo lavoratore), di uscire dal proprio domicilio/abitazione in presenza di sintomi influenzali o di temperatura superiore a 37,5°C.

Altresì, il lavoratore, avendo avuto adeguata informazione dal DdL sulle misure di contrasto e prevenzione del CoViD_19, è consapevole e accetta il divieto di ingresso in azienda ovvero di permanenza sul posto di lavoro laddove, anche successivamente all'ingresso, si verificano le condizioni di pericolo (es: sintomi di influenza, temperatura corporea superiore a 37,5°C, ecc.). Resta, inoltre, fermo l'obbligo di informazione immediata al datore di lavoro al verificarsi di una delle condizioni appena dette.

In ambito RFI, fatte salve diverse e successive norme nazionali e/o regionali, si è deciso di rendere operativo il rilevamento della temperatura corporea prioritariamente a partire da quei siti/impianti ove operano più di 4 agenti contemporaneamente e nei quali, quindi, potrebbero verificarsi sia potenziali "assembramenti", sia difficoltà nel mantenimento della "distanza interpersonale".

Rilevamento temperatura corporea

La temperatura corporea dovrà essere rilevata ad ogni singolo lavoratore prima dell'accesso al sito aziendale in cui è ubicata la propria postazione di lavoro, con termometri *contactless*, *termoscanner* o altra tecnologia idonea allo scopo.

All'ingresso dei siti aziendali ove vengono effettuati i rilevamenti della temperatura dovrà sempre essere esposta sia l'informativa, già fornita, sugli obblighi in capo al lavoratore in caso di esito positivo (*Allegato n. 1*), sia l'informativa estesa sulla *privacy* ai sensi del GDPR,

contenente il dettaglio del trattamento operato sui dati personali/relativi alla salute dei soggetti (*Allegato n. 2*).

L'attività di rilevamento in oggetto sarà affidata, di norma, a personale RFI appositamente incaricato e opportunamente formato sulla base di istruzioni dettagliate definite da Direzione Sanità e, ove necessario, con assegnazione di specifica nomina ad incaricato del trattamento dati ai sensi della normativa vigente (GDPR).

Il dipendente di cui trattasi sarà incaricato dal proprio Datore di Lavoro e, in caso di siti aziendali in cui presti servizio personale dipendente da diversi DdL, potrà essere unico, previo accordo tra gli stessi DdL.

Prima di iniziare a svolgere le mansioni affidategli, il suddetto agente incaricato, anche se già in servizio, dovrà innanzi tutto provvedere a misurare la propria temperatura corporea e:

- nel caso in cui la stessa risulti superiore a 37,5°, dovrà darne pronta comunicazione al proprio Responsabile, affinché quest'ultimo disponga la sua sostituzione. Allo stesso lavoratore, inoltre, non sarà consentito proseguire nello svolgimento della propria attività lavorativa, né accedere ai luoghi di lavoro;
- laddove, invece, la temperatura rilevata attraverso la suddetta auto misurazione sia inferiore o uguale a 37,5°C, il medesimo incaricato potrà procedere con la rilevazione della temperatura corporea nei confronti del restante personale che si appresta a prendere servizio.

Durante le suddette operazioni di rilevazione della temperatura, il medesimo agente incaricato dovrà sempre indossare almeno la mascherina FFP2, i guanti monouso e gli occhiali o la visiera e dovrà essere munito di gel igienizzante lavamani e prodotti utili ad effettuare una frequente pulizia e igienizzazione delle apparecchiature impiegate per la rilevazione. Inoltre, dovrà mantenere il massimo distanziamento possibile da coloro i quali vengono sottoposti alla misurazione, in funzione dell'ottimale funzionamento dell'apparecchiatura impiegata.

Nel caso dell'utilizzo di un termoscanner automatizzato, che consenta il rilevamento della temperatura senza l'intervento di un altro agente, l'incaricato dovrà semplicemente supervisionare l'effettuazione della misurazione da parte di ogni singolo dipendente; in tale fattispecie, poiché è possibile mantenere un'adequata distanza interpersonale, è sufficiente che lo stesso incaricato indossi soltanto la mascherina e i guanti.

In caso di riscontro di una temperatura corporea maggiore a 37,5°C, la misurazione dovrà essere ripetuta fino ad ulteriori 2 volte. Persistendo un valore superiore a 37,5°C, al lavoratore non sarà consentito l'accesso al sito aziendale, gli sarà fornita una mascherina laddove

sprovvisto e sarà invitato a seguire scrupolosamente tutte le indicazioni precedentemente fornite dal proprio DdL e già affisse all'ingresso del sito aziendale. In particolare, il dipendente al quale sarà riscontrata una temperatura superiore a 37,5°C avrà l'obbligo di:

- contattare immediatamente il proprio medico di base o la ASL di competenza, evitando di recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede;
- porsi, secondo le indicazioni dei sanitari, in malattia o quarantena o isolamento domiciliare fiduciario.

Inoltre, il personale incaricato della rilevazione ne darà immediata comunicazione al Responsabile della risorsa, specificando il motivo, ma senza esplicitare il valore rilevato.

Al fine di evitare assembramenti e file in prossimità dei punti di accesso e controllo della temperatura, dovranno essere affisse comunicazioni che richiamano all'obbligo di rispettare la distanza interpersonale minima prevista dalle vigenti disposizioni.

Infine, l'agente individuato per il rilevamento della temperatura annoterà, su uno specifico modulo i dipendenti ai quali eventualmente sia stata rilevata una temperatura superiore a 37,5°C - così da tracciare il motivo del mancato accesso all'impianto/sito - e, al termine delle misurazioni, lo consegnerà al DdL da cui ha ricevuto l'incarico, dopo avervi apposto ora e firma (*Allegato n. 3*). Si rammenta che, sulla scorta delle vigenti disposizioni in materia di privacy in alcun modo dovrà essere registrata la temperatura, ma solo il superamento della soglia.

Personale addetto alle rilevazioni

Al fine di fornire indicazioni omogenee ai singoli Datori di Lavoro per l'individuazione del personale da incaricare per la misurazione della temperatura, si riportano di seguito alcune indicazioni di carattere generale.

a) Siti con turno rotativo del personale

Nei siti ove opera personale in turno rotativo, il rilevamento o la supervisione del rilevamento della temperatura (nel caso di utilizzo di termoscanner automatizzati) dovrà avvenire, di norma, a cura di uno degli agenti in turno smontante (Preposto o altro agente individuato).

b) Siti con solo turno P/M del personale

Nei siti ove opera personale con solo turno P/M, il rilevamento o la supervisione del rilevamento della temperatura (nel caso di utilizzo di termoscanner automatizzati) dovrà avvenire, di norma, a cura di uno degli agenti in turno smontante (Preposto o altro agente individuato) o, nel caso del primo turno della giornata, il DdL dovrà

individuare l'agente incaricato, di norma, tra gli agenti previsti in turno. In tal caso, lo stesso agente dovrà preventivamente provvedere al rilevamento autonomo della temperatura.

c) Siti con prestazione unica giornaliera

Nei siti ove opera personale con orario di lavoro su prestazione unica giornaliera, il DdL dovrà individuare l'agente incaricato al rilevamento, di norma, tra gli agenti previsti in turno. In tal caso, lo stesso agente dovrà preventivamente provvedere al rilevamento autonomo della temperatura.

In ogni caso, anche nell'ipotesi di individuazione di personale ulteriore e diverso rispetto a quello indicato ai punti precedenti, si ribadisce la necessità che il medesimo sia adeguatamente formato.

Punti di rilevamento e disposizioni attuative

I punti di rilevamento della temperatura devono essere individuati, seppur all'esterno del sito/impianto in cui sono ubicate le postazioni di lavoro, comunque il più possibile in prossimità dell'accesso agli stessi.

Resta fermo il divieto di accesso ai siti /impianti aziendali da parte di visitatori e/o fornitori, se non nei casi strettamente necessari e per esigenze lavorative. La misurazione della temperatura a tale personale estraneo ad RFI dovrà essere ugualmente assicurata dall'agente RFI incaricato.

Con riferimento a quanto non disciplinato dalla presente nota, si rimanda al Recovery Plan per tutte le restanti disposizioni applicabili.

Allegati:

- 1) *Informativa datore di Lavoro obblighi dipendenti in caso CoViD 19*
- 2) *Informativa Privacy*
- 3) *Modulo rilevamento temperatura sopra soglia*

Allegato 3

REGISTRAZIONE SUPERAMENTO SOGLIA TEMPERATURA CORPOREA

NOTA BENE

La presente scheda viene compilata per ciascun lavoratore solo ed esclusivamente nel caso la temperatura rilevata dovesse risultare superiore a 37,5°. Ai fini del rispetto della privacy, è necessario compilare singole schede per ogni lavoratore.

A tutti i soggetti con temperatura superiore a 37,5° non dovrà essere consentito l'accesso al luogo di lavoro.

LUOGO RILEVAMENTO TEMPERATURA:
(Sedi amministrative, Sedi di Unità Manutentiva/Nuclei, Cantieri, etc.)

DATA:

IMPRESA APPALTATRICE/FORNITORE/VISITATORE:
(da compilare solo in caso di personale esterno ad RFI)

Il lavoratore dichiara sotto la propria responsabilità di essere stato sottoposto alla misurazione della temperatura corporea risultata superiore a 37,5° e, pertanto, di non poter accedere al luogo di lavoro/cantiere e di seguire le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19

NOME	COGNOME	ORA RILEVAMENTO	SUPERAMENTO SOGLIA TEMPERATURA (INSERIRE SI)	FIRMA LAVORATORE

Firma dell'addetto alla misurazione

Allegato 2

MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19

Informativa sulla Protezione dei Dati Personali (Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo n. 679/2016)

Il Gruppo FS Italiane prima di acquisire i Suoi dati personali, la invita a leggere attentamente l'informativa in tema di protezione dei dati personali.

eventuale rifiuto potrebbe comportare l'impossibilità per le Società del Gruppo FS Italiane di consentirle l'accesso ai locali aziendali.



I. Titolare del Trattamento e DPO

In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti

Titolare	Società del Gruppo FS Italiane, rappresentate dai rispettivi Amministratori Delegati.
DPO	Contatto del <i>Data Protection Officer (DPO)</i> : protezionedati@fsitaliane.it



II. Tipologie di dati personali

In questa sezione le indichiamo quali tipologie di dati le chiediamo

Tipologia dati
Dati sanitari (rilevazione in tempo reale della temperatura corporea);



III. Finalità del Trattamento

In questa sezione le indichiamo lo scopo del trattamento effettuato sui suoi dati

Id	Finalità	Base giuridica
a	Prevenzione dal contagio da COVID-19	Implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, c. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e seguenti

Il conferimento dei dati necessari al perseguimento delle finalità di cui ai punti a) ha natura "obbligatoria" e un suo



IV. I soggetti destinatari dei dati

In questa sezione le indichiamo chi tratterà i suoi dati e a chi verranno comunicati

I dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 da personale autorizzato e opportunamente istruito del Gruppo FS Italiane o di società esterne. I dati non saranno diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19").



V. Conservazione dei dati

In questa sezione le indichiamo per quanto tempo conserveremo i suoi dati

I dati acquisiti per il monitoraggio della temperatura non sono registrati. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; i suddetti dati, dovranno essere conservati fino al termine dello stato d'emergenza.



VI. Diritti degli Interessati

In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo

In qualsiasi momento, potrà chiedere ulteriori informazioni al **Data Protection Officer** contattabile all'indirizzo mail: protezionedati@fsitaliane.it.

#RIPARTIAMO ITALIA, INSIEME



Rispetta le norme igienico-sanitarie prescritte nel DPCM del 26 aprile 2020 (in allegato) e mantieni sempre la distanza interpersonale di sicurezza di almeno un metro o diversamente prescritta dalle Autorità.



Non recarti al lavoro in caso di febbre o altri sintomi influenzali. Rimani a casa e contatta il medico di famiglia.




Agevola le operazioni di controllo della temperatura corporea in fase di ingresso in Azienda, rispettando le distanze interpersonali di sicurezza prescritte.




Se hai febbre superiore ai 37,5°, se hai avuto contatti con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti o se provieni da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS nei 14 giorni precedenti **NON** puoi entrare o permanere in Azienda e devi contattare immediatamente il medico di famiglia e le Autorità sanitarie.



In caso di sintomi influenzali durante l'espletamento della prestazione lavorativa, informa tempestivamente il tuo Responsabile, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone.



Provvedi frequentemente all'aerazione del tuo ufficio.



Utilizza correttamente le mascherine, i guanti e gli altri prodotti per l'igienizzazione che ti vengono forniti. Indossa sempre la mascherina chirurgica quando non è possibile rispettare la distanza interpersonale prescritta dalle vigenti disposizioni



Per le postazioni utilizzate da più persone in turno (sale operative, circolazione etc.):

- pulisci e disinfetta la tua postazione con i prodotti messi a disposizione dall'Azienda;



- applica sugli strumenti della tua postazione (mouse, tastiera, cornetta del telefono etc.) un pezzo di pellicola trasparente per uso domestico e, a fine turno, togli e butta la pellicola negli appositi contenitori. **RICORDA** di avvolgere la pellicola all'interno di una busta di plastica e di chiuderla con attenzione.



Organizza le riunioni, preferendo la modalità da remoto, anche se i colleghi sono all'interno dello stesso immobile.



Consulta il vademecum per lo smartworker presente sull'intranet aziendale: <https://gruppofsitaliane.sharepoint.com/sites/we/it/news/news/Pagine/Cyber-Security-da-casa.aspx>.



Allegato 4 del DPCM del 26 aprile 2020

MODULARIO
P. C. M. 194

MOD. 247



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

Allegato 4 Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.